

	sua qualità di Amministratore unico dell'operatore economico	
	FUTURO COSTRUZIONI Srl, Mandataria con quota del 70%, – C.F.:	
	04129580611 - con sede legale in San Cipriano D'Aversa (CE), via Madonna	
	del Popolo n. 13 – CAP 81036, iscritta al Registro delle Imprese della	
	C.C.I.A.A. di Caserta in data 16/02/2016 al REA n. CE – 300901, come da	
	documento n. T 610572322 del 04/07/2025, acquisito d'ufficio, dell'A.T.I. fra	
	lo stesso operatore e l'operatore economico EFFE 3 APPALTI DI	
	FELLONE VITTORIO, Mandante con quota del 30%	
	C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx	
	xx, iscritta al Registro delle Imprese della	
	C.C.I.A.A. di Caserta in data 07/04/2014 al REA n. CE-287490 come da	
	documento n. T. 610572759 del 04/07/2025 acquisito d'ufficio, formalizzata	
	dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusta atto in data	
	25/03/2024 a rogito del Dott. Paolo de Biase Notaio in Grazzanise rep. 8071	
	racc. n. 5642 registrato all'Agenzia Entrate di Caserta (CE) il 26/03/2024 n.	
	9659 Serie 1T, allegato al presente contratto (Allegato n.1);----	
	L'operatore economico aggiudicatario FUTURO COSTRUZIONI Srl in	
	ATI con EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO si avvale, come da	
	contratto di avvalimento registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta Ufficio	
	Territoriale di Aversa in data 05.04.2024 al n.529 Serie 3, ex artt. 47 e 48 della	
	direttiva 2004/18CE e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato n.2),	
	dell'operatore economico ausiliario AR.CA Srl - C.F.: 03207180617 - con	
	sede legale in Casal di Principe (CE), Via Nettuno n. 1 – CAP 81033, iscritta	
	al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Caserta in data 17/01/2006 al	
	REA n. CE-226259, come da documento n. T 610573110 del 04/07/2025,	
		2

	acquisito d’ufficio.----	
	Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
	io Ufficiale Rogante sono certo.----	
	Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio	
	consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come	
	modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----	
	P R E M E S S O	
	- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana	
	di Roma Capitale rep. n. 12405 del 09/05/2024 sono stati affidati i lavori di	
	<i>messa a norma dell'aula magna finalizzati all'ottenimento del CPI e</i>	
	<i>compartimentazione ambienti scolastici ex attività N.83 e N.85 nell’istituto L.S.</i>	
	<i>AMALDI - Via Domenico Parasacchi, 21 – Roma</i> , con un ribasso offerto del	
	31,01308 % per un importo netto contrattuale di € 1.169.297,26 di cui	
	€100.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, all’operatore economico	
	FUTURO COSTRUZIONI Srl – C.F.: 04129580611 - con sede legale in San	
	Cipriano D’Aversa (CE), via Madonna Del Popolo 13, in A.T.I. con l’operatore	
	economico EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO ,	
	C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con l’operatore economico ausiliario AR.CA Srl -	
	C.F.:03207180617 - con sede legale in Casal di Principe (CE), Via Nettuno n.1,	
	che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore	
	economico;-----	
	- che, il Geom. Fernando Bocchini, Funzionario tecnico del Dipartimento I –	
	HUB 3 in qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al	
	competente Servizio 1 del Dipartimento I, il progetto di perizia di variante	
		3

tecnica in corso d'opera per i lavori di messa a norma dell'aula magna finalizzati all'ottenimento del CPI e compartimentazione ambienti scolastici ex attività N.83 e N.85 nell'istituto L.S. AMALDI - Via Domenico Parasacchi, 21 – Roma ai sensi dell'art.106 c.1 lett.b) e c) del D.lgs.50/16;-----
 - che con determinazione dirigenziale n.3882 del 18.10.2024 è stata approvata la spesa per una prima perizia di variante in corso d'opera per lavori aggiuntivi riferiti all'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16, all'operatore economico **FUTURO COSTRUZIONI Srl** – C.F.:04129580611 - in A.T.I. con l'operatore economico **EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO**, C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per un importo netto di € 63.503,74 oltre IVA, inferiore al 20% dell'importo contrattuale iniziale, pertanto non è stato necessario stipulare contratto supplementare, ex art.106 comma 7 del D.lgs.n.50/16; -----
 - che con determinazione dirigenziale n 952 del 17/03/2025, del Servizio 1 del Dipartimento I HUB 3, è stata approvata l'ulteriore perizia di variante in linea tecnica ed il nuovo quadro economico per un importo dei lavori pari ad €189.565,68 oltre IVA, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del D.lgs.50/16;--
 - che con determinazione dirigenziale n. 2558 del 26.06.2025, della Direzione del Dipartimento I HUB 3, è stata approvata la spesa relativa ad una ulteriore perizia di variante in linea tecnica ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo contrattuale di **€189.565,68** oltre IVA, all'operatore economico **FUTURO COSTRUZIONI Srl** – C.F.: 04129580611 - con sede legale in San Cipriano D'Aversa (CE), via Madonna Del Popolo 13 CAP 81036, in A.T.I. con l'operatore economico **EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO**, C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art.106

c.1 lett.b) e c) del D.lgs.50/16; -

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, che non alterano la natura del progetto iniziale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del **31,01308 %** per un importo netto di **€ 189.565,68** oltre IVA, come specificamente riportati nella relazione inclusa nel progetto di perizia di variante, in cui è stato rilevato un peggioramento dello stato della scuola causata dall'umidità all'interno dei locali, non prevedibile nella fase progettuale, generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori, come di seguito indicati: -----

Lavorazioni in applicazione art.106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n.50/16:-

Rifacimento della copertura locale aula magna;-----

- Risanamento interno locale aula magna;-----

- Sostituzione bocchettoni terrazzo filtro 3.-----

Lavorazioni di dettaglio impiantistico ed edile ex art.106 comma 1 lett.b) del D.lgs. n.50/16:-----

-Modifica parziale della linea di alimentazione dell'UTA già installata;---

-Sostituzione di alcune porte tagliafuoco;---

- Rifacimento di alcune parti di pavimentazione in gomma;---

- Realizzazione di una piccola rampa per disabili esterna per consentire l'accesso alla quota del foyer.-----

- che in data 25/02/2025, il sig. Vittorio Maisto in qualità di rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Pirotti ed il Responsabile Unico del Procedimento P.I Fernando Bocchini, funzionario tecnico del Servizio 1 del Dipartimento I – HUB 3, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico **FUTURO**

COSTRUZIONI Srl, C.F.: 04129580611 si impegna ad eseguire, senza

eccezione alcuna, i lavori previsti nel progetto di variante;-----

- che in data 10/07/2025, il sig. Vittorio Maisto in qualità di rappresentante

dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Pirotti ed il

Responsabile Unico del Procedimento P.I Fernando Bocchini, funzionario

tecnico del Servizio 1 del Dipartimento I – HUB 3, hanno sottoscritto il verbale

di ripresa/consegna dei lavori;-----

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) punto 1 e 2 del D.Lgs.50/16, la

modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di

circostanze impreviste ed imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la

stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la

natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad

accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12405

del 09/05/2024;-----

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro

economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale

pari ad € **1.169.297,26** sommato alla presente perizia di variante pari ad

€ **189.565,68** ed alla prima perizia di variante pari ad € **63.503,74**, risulta

complessivamente pari ad € **1.422.366,68** oltre IVA;-----

- che la somma degli importi delle perizie di variante citate pari ad

€253.069,42, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e

quindi non deve essere avviata una nuova procedura di affidamento, altresì

risulta pari al 21,6 per cento dell'importo contrattuale iniziale, pertanto

occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare per la presente

perizia di variante dell'importo di €**189.565,68**, ex art.106 comma 7 del citato

decreto;---

- che l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città Metropolitana, parte integrante del contratto iniziale;-----

- che l'Operatore Economico dichiara, nel suindicato Patto d'Integrità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;----

- che il Geom. Fernando Bocchini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.CMRC 0154286 del 29.07.2025 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art.80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art.32.7, l'affidamento è divenuto efficace e si può procedere alla stipula del contratto aggiuntivo; ----

- che sono stati acquisiti i documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dei seguenti Operatori Economici, conservati in atti:

- **FUTURO COSTRUZIONI s.r.l.** rilasciato dall'INAIL n 50387925 di protocollo con scadenza 20.12.2025;---

- **EFTE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO** rilasciato dall'INAIL

n.4897993 di protocollo con scadenza 05.09.2025;---

- **AR.CA s.r.l** rilasciato dall'INAIL n. 49510933 di protocollo con scadenza 11/10/2025;---

- che è stato verificato, in data 15/07/2025, tramite il sistema informatico B.D.N.A. che gli operatori economici **FUTURO COSTRUZIONI s.r.l., EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO e AR.CA s.r.l.**, alla data del **09.07.2025**, risultano richiedenti, alla Prefettura di Caserta, la permanenza di iscrizione nell'elenco delle società in White List; si evidenzia che le società che hanno presentato richiesta di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, ai sensi del D.P.C.M. del 18/04/2013, aggiornato con D.P.C.M. del 24/11/2016 e della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 - *nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità relativa all'annualità precedente, l'iscrizione in White List mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò utilizzando la dicitura **aggiornamento in corso***, nell'elenco provinciale delle imprese. L'iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1 comma 52 bis l. 190/2012). L'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata alla Prefettura di Caserta ai sensi del D.P.C.M. del 24.11.2016 (art. 3bis comma 3).

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: --

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8,

della L.16/02/1913 n.89.-----

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione

anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme

regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città

Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Dipartimento I –

HUB 3 Ing. Claudio DELLO VICARIO, concede in appalto all'Operatore

economico **FUTURO COSTRUZIONI s.r.l.** in **A.T.I** con **EFFE 3 APPALTI**

DI FELLONE VITTORIO , che, a mezzo del Signor Vittorio MAISTO

accetta, l'esecuzione dei *lavori di messa a norma dell'aula magna finalizzati*

all'ottenimento del CPI e compartimentazione ambienti scolastici ex attività

N.83 e N.85 nell'istituto L.S. AMALDI - Via Domenico Parasacchi, 21 – Roma.

Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1

lett.b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.925 del 17.03.2025:

a) computo metrico;----

d) quadro comparativo;-----

c) relazione;-----

d) atto di sottomissione;----

e) raffronto quadro economico.----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)** (**Allegati n. 3, 4, 5, 6,7)**

costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli. ---

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare della prima perizia di variante pari ad € 63.503,74, approvata con determinazione dirigenziale n.3882 del 18.10.2024, con costo della manodopera pari ad € 36.034,62, sommato all'importo della presente perizia di variante pari ad €189.565,68, approvata con determinazione dirigenziale n. 2558 del 26/06/2025, risulta complessivamente pari ad €253.069,42, oltre IVA, pari al 21,6 per cento dell'importo del contratto iniziale. L'importo del presente contratto è di € **189.565,68 (euro centoottantanovemilacinquecentosessantacinque/68)** IVA esclusa. Il costo della manodopera per la presente perizia di variante è pari ad € 107.567,32. La spesa complessiva, compresa IVA, della presente perizia di variante è stata impegnata con Determinazione n. 2558 del 26/06/2025, del Dipartimento I HUB III da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3234206 del 03/07/2025 della

FINANANZIARIA ROMANA - Agenzia di Spera Guendalina - Roma allegata

al contratto iniziale, per l'importo di € 39.834,00. L'Operatore economico ha dichiarato di essere classificato come microimpresa, ai sensi del D.M. n.19470 del 18.04.2005 (fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed occupati inferiore a n.10 unità), pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista , ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.- La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la REVO INSURANCE spa - Agenzia cod. 053 di Fixa sas di Falzarano Tommaso Airola (BN) la polizza n. 2054168 rilasciata in data 08/01/2024 allegata al contratto iniziale, con appendice n. 2 di precisazione del 08/07/2025--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **giorni 150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 4 del Atto di Sottomissione, da aggiungere in sequenza ai giorni previsti nel contratto iniziale. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.-----

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

Si applica quanto previsto dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 27 del C.S.A., l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.--

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 50, 51 e 52 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016 ed a quanto previsto nel contratto iniziale.- ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.---

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12405 del 09/05/2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.-----

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali

lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.-----

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco

Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.---

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.----

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 88,comma 4 bis, del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di rinnovo di iscrizione in White List alla Prefettura di Caserta, indicate in premessa, da parte dell'operatore economico **FUTURO COSTRUZIONI s.r.l.**, dell'operatore economico **EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO srl** e dell'operatore economico **AR.CA srl**, siano accertate cause ostative. --

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,

con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate. -----

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Dipartimento I –HUB 3 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo

sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16, e ss.mm.ii.----

Art. 27- Determinazioni Finali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: -----

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Vittorio MAISTO

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.